



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 novembre 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.

All'estero: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1º gennaio p.v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poiché, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale", alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 22 novembre 1952, n. 1571.

Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattamenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali. Pag. 4310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1952, n. 1572.

Esecuzione dell'Accordo commerciale e scambi di Note fra l'Italia e la Norvegia conclusi a Oslo il 20 febbraio 1952.
Pag. 4311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave «Pacinotti» e della «VAS 263». Pag. 4314

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1952.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande della Repubblica Pag. 4315

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Misurata.

Pag. 4318

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1952.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53 Pag. 4318

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1952.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Assis (Brasile).
Pag. 4318

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collaudo di Teramo Pag. 4318

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di L'Aquila Pag. 4319

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 342 del 13 novembre 1952 Prezzo delle specialità medicinali Pag. 4320

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa Pag. 4323

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4323

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2^a classe (grado IV) vacante nel comune di Ruvo di Puglia (Bari) Pag. 4323

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Graduatoria generale del concorso per il conferimento di venticinque borse di studio per la specializzazione in discipline fitopatologiche, indetto con decreto Ministeriale 4 dicembre 1951 Pag. 4324

Ministero della pubblica istruzione:

Esito di ricorso Pag. 4324

Avviso di rettifica Pag. 4324

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL
25 NOVEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 aprile 1952, n. 1573.

Accordo per lo stabilimento e l'adozione della nuova lista
internazionale delle frequenze, concluso a Ginevra il 3 di-
cembre 1951.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1952, n. 1571.

Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei
locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive
e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, per la stagione invernale 1952-53, il
« Fondo nazionale di soccorso invernale », alla scopo
di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti,
con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti
da altre contribuzioni, anche volontarie.

La gestione del Fondo stesso è affidata al Ministero
dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato
composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro
e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

In deroga all'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, è istituito, a decorrere dal 30 novembre 1952 e per tutte le domeniche seguenti fino al 31 maggio 1953, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali nei quali si danno pubblici trattenimenti e spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse. La misura relativa, da calcolarsi sul prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale, è stabilita come segue:

per importi fino a L. 100	L. 5
» da L. 101 a L. 200	» 10
» » 201 » 400	» 20
» » 401 » 800	» 60
» » 801 » 1000	» 100
» » 1001 » 1500	» 150
» » 1501 » 3000	» 200
» oltre L. 3000	» 400

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo
è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore
a lire 800.

I sovrapprezzi di cui sopra sono dovuti anche sui
biglietti di ingresso gratuiti, ad eccezione di quelli
previsti da apposite disposizioni legislative.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti,
spettacoli e manifestazioni, da usufruire nel periodo
di applicazione della presente legge, qualora non sia

richiesto un biglietto individuale d'ingresso, è dovuto
un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo
dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale
e dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

E' istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della pre-
sentata legge fino al 31 maggio 1953.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta
al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera
di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle
rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo suddetto è esente dal diritto erariale e
dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono
obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare
l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla ri-
scossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 4.

I sovrapprezzi di cui al precedente art. 2, da regi-
strarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono ri-
scossi dall'esercente e da questo versati alla Società
italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti
per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori deve versare,
entro ciascun mese successivo a quello della riscossione,
l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazio-
nale di soccorso invernale », dandone notizia al Mi-
nistro dell'interno ed a quelli delle finanze e del tesoro.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento
dei sovrapprezzi sarà dalla Società suddetta svolto gra-
tuitamente.

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda di credito di cui
all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con
il Ministero del tesoro.

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inser-
zioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe
inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da
devolversi al soccorso invernale sono esenti da tassa di
bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore
di terzi.

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgres-
sioni, per la risoluzione delle controversie, per le pre-
scrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle
disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano,
in quanto applicabili, le norme relative ai diritti era-
riali sui pubblici spettacoli.

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore
del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un so-
vrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si

effettuano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

per importi fino a L. 50	L. 5
" " da L. 51 a L. 100	" 10
" " " 101 " 200	" 20
" " " 201 " 500	" 50
" " " 501 " 1000	" 100
" " " 1001 " 2000	" 150
" " " 2001 " 5000	" 200
" " oltre L. 5000	" 400

Per i biglietti collettivi il sovrapprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull'importo relativo a ciascun viaggiatore.

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i biglietti rilasciati all'estero.

Art. 9.

Le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del Fondo nazionale medesimo un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione interna extra-urbani:

per importi fino a L. 50	L. 5
" " da L. 51 a L. 100	" 10
" " " 101 " 200	" 20
" " " 201 " 500	" 50
" " " 501 " 1000	" 100
" " " 1001 " 2000	" 150
" " oltre L. 2000	" 200

b) pubblici servizi di trasporto urbani (autofilobus, tranvie, funicolari, funivie, ascensori e servizi di navigazione interna):

per qualsiasi importo L. 5

Art. 10.

I sovrapprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella misura minima di lire 5 e fino ad un massimo di lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito.

L'importo dei sovrapprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione saranno stabiliti con decreto da adottarsi di concerto dai Ministeri dell'interno e dei trasporti.

Art. 11.

Per le otto domeniche di cui al precedente articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle autostrade è stabilito a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale» un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

Art. 12.

Le aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovrapprezzi stabiliti dall'art. 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.

Le aziende stesse, qualora non applichino i sovrapprezzi suddetti, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.

Art. 13.

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovrapprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovrapprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA —
VANONI — PELLA —
MALVESTITI — RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1952, n. 1572.

Esecuzione dell'Accordo commerciale e scambi di Note fra l'Italia e la Norvegia conclusi a Oslo il 20 febbraio 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro ad interim per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Oslo, tra l'Italia e la Norvegia, il 20 febbraio 1952:

- a) Accordo commerciale;
- b) Protocollo di firma;
- c) Scambi di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1º aprile 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA —
CAMPILLI — VANONI —
LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 85. — PALLA

Accord commercial entre l'Italie et la Norvège

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Norvégien, afin de régler dans le cadre de la collaboration économique européenne les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Les deux Gouvernements appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux Pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l'O.E.C.E.

Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre par rapport aux dites décisions, s'appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance d'Italie, respectivement de Norvège.

Article 2

Les deux Gouvernements s'engagent à autoriser l'importation, respectivement l'exportation des produits indiqués dans les Listes A et B annexées au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées.

De même les deux Gouvernements s'engagent à autoriser l'exportation des produits repris aux Listes C et D annexées au présent Accord, produits dont l'importation en Italie, respectivement en Norvège, a été libérée dans le cadre dell'O.E.C.E., au moins jusqu'aux quantités ou valeurs prévues, à titre indicatif, dans les listes susdites, au cas où l'exportation desdits produits est ou sera soumise au régime de la licence.

Article 3

Le règlement des paiements afférent aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord des Paiements signé à Oslo le 22 janvier 1951.

Article 4

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et la Norvège, il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toute proposition tendant à améliorer les relations économiques entre l'Italie et la Norvège.

La Commission Mixte pourra se réunir d'urgence à la demande d'une des deux Parties, par rapport surtout aux décisions qui pourraient éventuellement être prises par l'O.E.C.E. dans le cadre de la collaboration économique européenne.

Article 5

Le présent Accord entrera en vigueur à partir du 1^{er} avril 1952 et prendra fin le 31 mars 1953.

Fait à Oslo, en double exemplaire, le 20 février 1952.

*Pour l'Italie
DE VERA D'ARAGONA*

*Pour la Norvège
O. C. GUNDERSEN*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI*

LISTE A

IMPORTATION EN NORVEGE DE PRODUITS ITALIENS NON LIBERES DANS LE CADRE DE L'O.E.C.E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes
Fleurs coupées, feuilles et plantes ornementales	50
Riz	1.000
Oranges et citrons	5.000
Autres fruits frais	500
Amandes et autres fruits secs	2.000
Ails et oignons	75
Vins, vermouth, marsala et liqueurs	600
Pulpes et jus de fruits	150
Fromages	p. m.
Produits chimiques	200
Colorants organiques synthétiques	p. m.
Régissois	50
Liège ouvré	50
Pierre ponce	100
Marbre brut et ouvré	100
Réveilles	100
Celluloid	p. m.
Chapeaux et bérrets	500
Confections textiles	p. m.
Tapis	p. m.
Plumes et duvet	750
Machines à coudre et leurs pièces détachées	300
Machines de bureau et leurs pièces détachées	600
Carreaux	p. m.
Ouvrages en caoutchouc	100
Instruments musicaux	75
Cuir artificiel	p. m.
Autres marchandises	2.500

LISTE B

IMPORTATION EN ITALIE DE PRODUITS NORVEGIENS NON LIBERES DANS LE CADRE DE L'O.E.C.E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes
Thon et maquereaux, frais et frigorifiés	10.000
Autres poissons frigorifiés, y compris les filets	2.500
Autres poissons frais	1.500
Harengs fumés	200
Conserveries de poissons, y compris les conserves de thon	2.500
Acides gras	1.200
Papier journal et papier pour l'imprimerie des livres	1.000
Autres papiers et carton	1.000
Papier brut pour saturation et papier impérmeabilisé couvert de plastic	100
Pâte d'électrodes	50
Fonte au vanadium	500
Aciers spéciaux	300
Ferrochrome	100
Hameçons	300
Skis	300
Autres articles de sport	100
Wallboards	150
Produits d'algues	50
Moteurs marins	100
Lessive de bisulphite	100
Essence d'Orient	250
Feldspath moulu et autres minéraux moulus	250
Autres marchandises	2.500

LISTE C

IMPORTATION EN NORVEGE DE PRODUITS ITALIENS LIBERES DANS LE CADRE DE L'O.E.C.E.

MARCHANDISES	Tonnes
Chanvre	(1) 1.400
Fils de chanvre	1.000
Fils de coton	1.500
Soufre affiné	40

(1) Dont 700 tonnes de la récolte 1952.

LISTE D

IMPORTATION EN ITALIE DE PRODUITS NORVEGIENS LIBERES DANS LE CADRE DE L'O.E.C.E.

MARCHANDISES	En milliers de couronnes norvégiennes
Stockfish	50.000
« Baccalà » même saliné	10.000
Huile de foie de morue médicinale	1.500
Huile de foie de morue vétérinaire	1.000
Huile de poissons à usage industriel	3.500
Huile de poisson et de baleine raffinée	3.000
Alcools gras et autres produits d'huile de spermaceti	2.500
Carbure de silicium	500
Pâte de bois mécanique	10.000 tonnes
Cellulose à papier	4.000 tonnes
Cellulose à rayonne (y compris cellulose noble, dont au moins 2.500 tonnes de cellulose à rayonne « cord »)	6.500 tonnes
Ilmenite	10.000 tonnes
Ferro-chrome surraffiné	50 tonnes

(1) Davantage selon possibilités.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de l'Accord commercial en date de ce jour entre l'Italie et la Norvège, les soussignés sont tombés d'accord sur ce qui suit:

1. Par rapport aux mesures adoptées par les Autorités italiennes d'après lesquelles l'importation en Italie de la plus grande partie des produits indiqués à la Liste B annexés à l'Accord commercial signé en date de ce jour est admise, en voie provisoire, directement par les douanes, il est entendu qu'en cas de révocation des mesures susdites, les Autorités italiennes se déclarent d'accord pour faire continuer l'importation des produits susmentionnés en provenance de Norvège en partageant *pro-rata temporis* les valeurs ou quantités réprises à la dite Liste B, pour la restante période de validité du dit Accord, exception faite pour les positions suivantes:

« Thon et maqueraux frais et frigorifiés »; « Autres poissons frigorifiés, y compris les filets »; « Autres poissons frais », « Conserves de poissons, y compris les conserves de thon » pour lesquelles les contingents de sauvegarde établis à la Liste B seront réduits par rapport aux quantités effectivement exportées vers l'Italie.

2. Le Gouvernement norvégien s'engage à donner communication au Gouvernement italien des marchandises qui sont ou qui seront soumises au système des contingents globaux, avec l'indication des montants et de la période de validité des dits contingents.

Il est entendu qu'au cas où une marchandise qui présente un intérêt particulier pour l'exportation italienne et pour laquelle est actuellement prévu un contingent global devrait cesser d'être soumise au système susdit et ne pas être libérée à l'importation en Norvège, les deux Gouvernements se mettront d'accord afin d'insérer la dite marchandise dans la Liste A annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour pour une quantité ou valeur à déterminer.

3. Etant considéré l'importance tout à fait particulière qui présente pour le Gouvernement italien l'approvisionnement de cellulose à rayonne de Norvège, le Gouvernement norvégien se déclare prêt à examiner avec bienveillance la possibilité d'autoriser l'exportation de la dite marchandise au delà de la quantité prévue à la Liste D, annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour, à concurrence des contrats éventuellement stipulés entre les fournisseurs norvégiens et les importateurs italiens.

4. Par rapport au contingent prévu pour le riz à la Liste A, annexée à l'Accord commercial signé en date de ce jour, le Gouvernement italien se déclare prêt à examiner la possibilité d'autoriser une exportation supplémentaire du produit susdit d'après la disponibilité qui pourra être résultée par la nouvelle récolte.

5. Les contingents d'importation et d'exportation seront en principe utilisés *pro-rata temporis*, et des licences d'exportation et d'importation pour les marchandises reprises aux Listes A, B, C et D seront octroyées au commencement de chaque semestre. Exception sera toutefois faite pour les marchandises qui pour des raisons saisonnières seront vendues à certains moments de l'année.

6. Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement, tous les trois mois à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord susdit la liste des licences d'importation et d'exportation délivrées de part et d'autre.

7. Au cas où, après la signature du présent Protocole, il serait constaté qu'un produit ayant été considéré de libre importation sur la base des documents existants ou des déclarations faites au cours des négociations, est au contraire soumis au régime de la licence, les deux Gouvernements se mettront d'accord afin d'insérer ledit produit dans les Listes A ou B annexées à l'Accord commercial signé en date de ce jour pour une quantité ou valeur à déterminer.

De même il est entendu que dans le cas où l'un des Pays devrait soumettre au régime du contingentement un produit actuellement de libre importation et pour lequel l'autre Pays ait un intérêt particulier, les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir un contingent adéquat pour ledit produit.

8. Lorsque l'autorisation d'une transaction commerciale est subordonnée à un contrôle des prix, il sera dûment tenu compte de la qualité des produits en question, une qualité supérieure pouvant justifier des prix plus élevés.

Si le contrôle des prix entrave les transactions commerciales, chacun des deux Gouvernements pourra se mettre en contact avec l'autre pour examiner les cas concrets en vue d'éliminer les inconvenients.

Fait à Oslo, en double exemplaire, le 20 février 1952.

Pour l'Italie
DE VERA D'ARAGONA

Pour la Norvège
O. C. GUNDERSEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLEGATION NORVÉGIENNE

Oslo, le 2 février 1952

Monsieur le Président,

Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre la délégation norvégienne et la délégation italienne sur la question de la liquidation de certains transferts par voie de l'ancien clearing italo-norvégien par l'intermédiaire de la Deutsche Verrechnungskasse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les autorités norvégienes attacheraient du prix à ce qu'une solution de cette question soit trouvée dans un proche avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

THORE BØRE

Monsieur Tommaso NOTARANGELI
President de la Délégation italienno

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLEGATION ITALIENNE

Oslo, le 2 février 1952

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue :

« Me référant aux conversations qui ont eu lieu entre la délégation norvégienne et la délégation italienne sur la question de la liquidation de certains transferts par voie de l'ancien clearing italo-norvégien par l'intermédiaire de la Deutsche Verrechnungskasse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les autorités norvégienes attacheraient du prix à ce qu'une solution de cette question soit trouvée dans un proche avenir ».

J'ai l'honneur de vous communiquer que la Délégation italienne a pris acte du désir exprimé par la Délégation norvégienne et j'ai le plaisir de vous assurer qu'elle portera ce qui précède à la connaissance des autorités compétentes italiennes afin d'arriver à un règlement de la question.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Monsieur THORE BØRE

Président de la Délégation Norvégienne

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Oslo, le 20 février 1952

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord de Paiement entre la Norvège et l'Italie du 22 janvier 1951, j'ai l'honneur de proposer que le dernier alinéa de l'Annexe dudit Accord soit substitué par le texte suivant :

« Il reste entendu que les paiements susmentionnés entre la Norvège et le Territoire de Trieste sous Administration des Autorités militaires anglo-américaines, la République de San Marino et le Territoire de la Somalie sous Administration italienne s'effectueront également par les comptes institués par l'Accord de Paiement ».

Je Vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement norvégien sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

DE VERA D'ARAGONA

Son Excellence

Monsieur O. C. GUNDERSEN
Ministre des Affaires Etrangères a. i. — OSLO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Oslo, le 20 février 1952

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue :

« Me référant à l'Accord de Paiement entre la Norvège et l'Italie du 22 janvier 1951, j'ai l'honneur de proposer que le dernier alinéa de l'Annexe dudit Accord soit substitué par le texte suivant :

« Il reste entendu que les paiements susmentionnés entre la Norvège et le Territoire de Trieste sous Administration des Autorités militaires anglo-américaines, la République de San Marino et le Territoire de la Somalie sous Administration italienne s'effectueront également par les comptes institués par l'Accord de Paiement ».

J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord du Gouvernement norvégien sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

O. C. GUNDERSEN

Son Excellence

Monsieur le Duc DE VERA D'ARAGONA D'ALVITO
Ministre d'Italie

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Pacinotti » e della « VAS 263 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave « Pacinotti » e la « VAS 263 » sono radiate dal naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Registro n. 16 Marina, foglio n. 293*

(5759)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1952.

Elenco suppletivo degli alberghi, pensioni e locande della Repubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 382, che apporta modificazioni alla classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1950 e 15 giugno 1951, con i quali sono stati approvati e resi esecutivi gli elenchi definitivi di classifica degli alberghi, delle pensioni e delle locande della Repubblica;

Visti gli atti della Commissione centrale prevista dall'art. 6 del cennato regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975;

Ritenuta la necessità di pubblicare un elenco suppletivo di esercizi classificati dietro esame di ricorsi presentati a' sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge testè indicato;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legislativo 21 maggio 1946, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'unito elenco suppletivo di alberghi, pensioni e locande definitivamente classificati a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia di classifica nazionale alberghiera.

L'elenco stesso forma parte integrante del presente decreto.

La classifica nazionale degli alberghi, delle pensioni e delle locande di cui al presente decreto avrà vigore fino al 31 dicembre 1952:

Roma, addì 25 settembre 1952

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo

ROMANI

Provincia di Ascoli Piceno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Triestino, Siconolfi Cristina, viale Secondo Moretti n. 31.

Provincia di Bologna

SAN LAZZARO DI SAVENA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Esedra, Cioni Cesario, via Emilia n. 5.

Provincia di Brescia

GARDONE RIVIERA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Centrale, Cipani Giuseppina, via Fasano di Sotto n. 54.

SIRMIONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Catullo, Signori Angelo, piazza Flaminia n. 59.

Provincia di Caserta

SAN GREGORIO D'ALIFE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Monte Miletto, Penza Guglielmo, via Provinciale n. 13.

Provincia di Catanzaro

CATANZARO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Jolly, C.I.A.T.S.A., piazza Montegrappa.

Provincia di Ferrara

FERRARA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Annunziata, Mascellani Carlo, piazza della Repubblica n. 5.

Provincia di Firenze

FIRENZE

LOCANDE

Il Piccolo Imperiale, Lorini Narciso, via del Guanto n. 6.

Provincia di Forlì

CATTOLICA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Gambrinus, Del Prete Annunziata, via C. Mancini n. 3.

Nino, Parmeggiani Gaetano, piazza Nettuno n. 1.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Cristina, Galli Giacomo, via Bologna n. 31.

Lena, Romanelli Maddalena, via Risorgimento n. 15.

RICCIONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Corallo, Spadini Luciano, viale Gramsci n. 77.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Savoia, Baldacci Cesare, viale Ceccarini n. 9.

Stazione, Cesarini Esterina, via Diaz n. 1.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Colombo, Fattori Carlo, viale Ceccarini n. 32.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Albaserena, Gozzi Antonio, via D'Annunzio n. 4.

Villa Mare, Pagliara Margherita, via Carducci n. 12.

RIMINI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Esperia, Alcari Renato, via C. Colombo n. 10.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Astoria, Mariani Rossello, viale A. Vespucci n. 13.

La Nuova Torraccia, Tassani Eolo, via Clementini n. 25.

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Torino, Babini Rosina, via Gamba Lunga n. 14.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Anna, Tarlazzi Anna, via A. Doria n. 2.
Primula, Montanari Elisa, viale Trento n. 11.

BELLARIA DI RIMINI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Belvedere, Berlati Luigi, via A. Panzini n. 42.
Capanni, Onofri Elvira, via A. Panzini n. 61.
Marconi, Marconi Francesco, via C. Colombo n. 141.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Anna, Marconi Francesco, via A. Panzini n. 58.
Bartolini, Bartolini Orfeo, via C. Colombo n. 118.
Bristol, Giorgetti Ezio, via Po n. 8.
Dell'Angelo, Vici Roberto, via Torino.
Modena, Martinelli Carlo, via Rubicone n. 5.
Petrucci, Petrucci Michele, via C. Colombo n. 130.

IGEA MARINA DI RIMINI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Nettuno, Gasperini Pietro, viale Ennio n. 1.

MIRAMARE DI RIMINI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Tonini, Giovagnoli Ernesta, viale Regina Margherita n. 54.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Ducale, Giovanelli Lucia, viale Principe di Piemonte n. 19.

Provincia di Genova

GENOVA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Cristallo, Pesce Francesco, vico San Pancrazio n. 9.

MASONE

LOCANDE

Giardino, Loretto Chiara, via Romitori.

MIGNANEGO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Svizzera Italiana, Benedetti Albertina, via XXV Aprile n. 187.

SANTA MARGHERITA LIGURE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Laurin, Cipani Pietro, corso G. Marconi n. 2.

SESTRI LEVANTE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Bardilio, Montanari Amelia, via C. Colombo n. 4.

LOCANDE

Genova, Valente Domenico, via Mazzini n. 16.

Provincia di Gorizia

GRADO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Esplanade, Gregoris Giuseppe, viale Regina Elena n. 5.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Bianchi, Bianchi Luigia, viale Regina Elena n. 13.

Provincia di Grosseto

MONTEROTONDO MARITTIMA

LOCANDE

Bagnolo, Paradisi Francesco Pellegrino, Monterotondo Marittima.

Provincia di Imperia

SAN REMO

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Excelsior, S. p. A. Grande Albergo Excelsior e Belle Vue, corso Cavallotti n. 13.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Villa Nobel, Amrein Marco, via Cavallotti n. 56.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Minerva, Leonbruni Romolo, via Nuvoloni n. 18.

Provincia de L'Aquila

L'AQUILA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Leon d'Oro, Taralli Edoardo, via Dragonetti n. 46.

Provincia di Latina

PONZA

LOCANDE

D'Arco, D'Arco Civita, via Giancos n. 39.

TERRACINA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, D'Andrea Renato, via Roma n. 68.

Provincia di Lucca

FORTE DEI MARMI

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Grande Hotel, Chierichetti Francesco, viale Litoraneo.

LIDO DI CAMAIORE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Biagi, Biagi Ovidio, via Pistelli n. 12.

Roma, Carlini Martini Maria, viale Pistelli n. 42.

MINUCCIANO

LOCANDE

Truggiai, Micheli Anna Maria, via Vinacciara n. 21.

STAZZEMA

LOCANDE

Landi, Landi Enrico, località Arai.

VIAREGGIO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Margherita, Antonelli Roberto, piazza Puccini n. 7.

Valdinievole, Lavorini Edvige, via A. Vespucci n. 8.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Gasperini, Grandini Ersilia, ved. Gasperini, via Virgilio n. 70.

Narcisa, Mearini Narcisa, via U. Foscolo n. 54-B.

Provincia di Messina

TAORMINA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Corona, Ingegneri Venera, via Roma n. 7.

LOCANDE

Castelmola, Indriotto Maddalena, via Castelmola n. 11.

Raneri, Boccanera Giuseppe, via Nazionale, Mazzarò.

Provincia di Napoli

NAPOLI

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Sant'Elmo, Boccalatte Giuseppe, via Bonito n. 21.

LOCANDE

Campania, Germano Carmela, via Pietro Colletta n. 40.

Del Sannio, Reda Tommaso, via P. S. Mancini n. 13.

Provincia di Novara

BAVENO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Nazionale e San Gottardo, Morandi Odolinda ved. Diverio, corso Garibaldi.

STRESA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Speranza e Lago, Padulazzi Alberto, corso Italia.

Provincia di Padova

ABANO TERME

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

Royal Orologio, S. E. Terme d'Abano, viale delle Terme.

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA	POSITANO
Savoia Todeschini, S. E. Terme d'Abano, via Pietro d'Abano.	
ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA	ALASSIO
Antiche Terme Molino, Buja Aldo, via Cornelio Augure. Italia, Furlan Ettore, viale Mazzini n. 3.	
Roma, Bregolato Andrea, viale Mazzini n. 1.	
Sanat, Carraro Armando, via V. Flacco n. 2.	
Terme Menegolli, Menegolli Alessandro, via Roma n. 31.	
Villa Pace, Bazzarin Ester, viale delle Terme n. 22.	
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA	CHIANCIANO TERME
Belvedere, Mioni Antonietta, via delle Terme n. 15.	
Buja, Buja Ernesto, località Monte Ortone, via Monteortone n. 44.	
Formentin, Formentin Vittorio, via Pietro d'Abano n. 17.	
Provincia di Parma	Provincia di Siena
SALSOMAGGIORE	
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA	ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Vittorio Veneto, Vinciguerra Palmira, via G. Marzaroli n. 8.	Bellavista, Bertazzoni Francesco, via Baccelli n. 1.
Provincia di Perugia	Provincia di Sondrio
MONTELUCO DI SPOLETO	BORMIO BAGNI
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA	CHIESA VALMALENCO
Ferretti, Panetti Teresa ved. Ferretti, località Montelucco.	
Provincia di Pistoia	ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
ABETONE	Amilcar, Amilcar Paolo, via Roma n. 38.
ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA	Chiareggio, Lenatti Livio, frazione Chiareggio.
Cimone, Petrucci Gualtiero, via Nazionale.	Primolo, Guerra Luigi, frazione Primolo.
Excelsior, Caniparoli Domenico, via Giardini n. 191.	Tremoggia, Lenatti Cesare, via Faldrini n. 126.
Regina, Ferrari Angela ved. Petrucci, via Giardini n. 195.	
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA	VALFURVA SANTA CATERINA
Aurora, Bagatti Nigro Rosa, via Giardini n. 193.	
Tre Potenze, Seghi Dino, via Giardini n. 189.	ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
PENSIONI DI TERZA CATEGORIA	Compagnoni, Compagnoni G. Battista, frazione Santa Caterina.
Chalet Abetone, Petrucci Leone, via Nazionale n. 196.	
LOCANDE	Provincia di Torino
La Posta, Fanti Dino, via Giardini n. 179.	ALA DI STURA
Zanni, Zanni Silvia, via Giardini n. 180.	
MONTECATINI TERME	CERESOLE REALE
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA	
Margherita (dipendenza), Raffaelli Fernando, via Garibaldi n. 34.	Blanchetti, Rolando Celeste, frazione Prese.
LOCANDE	GIAVENO
Bellavista e Palazzo (dipendenza), Nuti Remigio, viale Fedeli n. 4.	
Conte Verde, Gentili Argia, via XX Settembre n. 18.	Margherita, Rocchetto Defendente, via Còazze n. 1.
Diva (dipendenza), Ferrari Erminia, via Montebello n. 18.	
Le Rose, Faccioli Rosa, viale Cavallotti n. 52.	SESTRIERE
Roccolo, Bindi Lidia, viale Balducci n. 14.	
MONSUMMANO TERME	Provincia di Venezia
LOCANDE	VENEZIA
Parlanti, Parlanti Alfredo Gioacchino, via Terme e Grotta Parlanti n. 52.	ALBERGHI DI CATEGORIA LUSSO
Provincia di Ravenna	Bauer Grunwald, Santini Filippo, Sam Moisè n. 1440.
CERVIA	ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA
ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA	Terminus, Indri Mario, Lista di Spagna n. 116.
Allegri, Zavalloni Venusta, corso Mazzini n. 16.	ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
Provincia di Roma	Union, Valatta Angelo, Lista di Spagna n. 127.
ROMA	Universo, Di Lernia Luca, Lista di Spagna n. 120.
LOCANDE	ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA
Esquilino, Mandolini Boera, largo Corrado Ricci n. 32.	Minerva, Cecchini Luigi, Lista di Spagna n. 230.
Provincia di Salerno	Nettuno, Cecchini Antonio Luigi, Lista di Spagna n. 134.
SALERNO	
ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA	VENEZIA LIDO
Vittoria, Di Fluri Nicola, via Lungomare Trieste n. 182.	ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
	Venier-Villa Marina, Terrani Tommaso, via Dardanelli n. 18
	LIDO DI JESOLO
	ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA
	Marina, Ferrari Alfonso, via Trieste n. 32 A

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1952.
Istituzione di un'Agenzia consolare in Misurata.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Province del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Misurata alle dipendenze del Consolato d'Italia in Tripoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952
 Registro n. 39, foglio n. 140*

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1952.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

**IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
 DI CONCERTO CON
 IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, numero 880;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1951, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1952-53.

Roma, addì 25 settembre 1952

Il Ministro per la marina mercantile

CAPPA

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1952-53.

In aumento:

Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi	L. 300.000
--	------------

Cap. 9. — Spese casuali	L. 200.000
-------------------------	------------

In diminuzione:

Cap. 10. — « Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio »	L. 500.000
---	------------

Roma, addì 25 settembre 1952

Il Ministro per la marina mercantile
 CAPPA

Il Ministro per il tesoro

PELLA

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1952.

Istituzione di un'Agenzia consolare in Assis (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Province del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Assis alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952
 Registro n. 39, foglio n. 167*

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1952.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

**IL MINISTRO
 PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Teramo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Teramo, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Amoroso avv. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Moruzzi dott. Luisa, funzionario dell'Ufficio del lavoro designata a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Peccerillo ing. Giantomaso, rappresentante del Genio civile;

Di Giuseppantonio rag. Vito, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ciarelli per. agr. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Paolantonio rag. Luigi, Bravo Flaviano, Di Teodoro Benito, Angeletti Guido, Nenna Luigi, Cugnini rag. Corrado e Cerroni Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Di Curzio Biagio, Pediconi Vincenzo, Fumo Giovanni e Tassoni Goffier, rappresentanti dei datori di lavoro;

Zacchei Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(5671)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 novembre 1952.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di L'Aquila.

**L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO**

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di L'Aquila, emanato in data 1° gennaio 1945, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Stanislao Pietro Stefani;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale

dei Consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto Commissoriale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di L'Aquila.

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila n. 12 del 9 agosto 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scrittuazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a paroggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	398.584,30
Debitori	»	596.469,34
Totale . . . L.		995.053,64

Passivo liquidato

Creditori	L.	607.826,55
Passività di esercizio:		
a) spese di personale »		151.159 —
b) altri oneri »		236.068,09
Totale . . . L.		995.053,64

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di L'Aquila è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 ottobre 1950 del Co.Pro.Ma. di L'Aquila, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a paroggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di L'Aquila saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 novembre 1952

L'Alto Commissario per l'alimentazione

FANFANI

Il Ministro per il tesoro

PELLA

(5753)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 342 del 13 novembre 1952 - Prezzo delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 342 del 13 novembre 1952, ha fissato come all'unito elenco i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITÀ MEDICINALI (XV ELENCO)

Il precedente elenco è stato diramato con la circolare n. 334 del 7 agosto 1952 ed è stato pubblicato in supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 1952.

Altre variazioni nei prezzi delle specialità medicinali sono state apportate con circolare n. 339 del 25 ottobre 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 1952).

E' fatto obbligo di indicare sul bollettino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della Gazzetta Ufficiale che ha consentito il nuovo prezzo.

S P E C I A L I T À	D I T T A	C O N F E Z I O N I	P R E Z Z O
<i>Acthar</i>	Farmac. Intern., Genova	flacone × 10 mgr. flacone × 15 mgr. flacone × 25 mgr. flacone × 40 mgr. .	1.000 — 1.400 — 2.300 — 3.600 —
<i>Antilepsi</i>	Ist. Farm. Naz., Napoli	bottiglia .	345 —
<i>Arebon</i>	L' Prealpina, Milano	tavolette 24 × 5 gr.	350 —
<i>Antischias B.</i>	Soc. Antischias, Genova	fiale 12 × 1,5 cc.	560 —
<i>Bromaneurin.</i>	Norton, Milano	compresse 30	650 —
<i>Bioformina</i>	Borio, Torino .	flacone × 200 gr. flacone × 30 gocce fiale 10 × 2 cc.	360 — 300 — 360 —
<i>Cortisteral</i>	Ist. Opoter. Naz., Roma	fiale 4 × 0,005	1.320 —
<i>Cortitropina</i>	Ist. Opoter. Naz., Pisa	fiale 4 × 0,010	2.370 —
<i>Cortitropina liof.</i>	Ist. Opoter. Naz., Pisa	fiale 4 × 12 mgr. fiale 2 × 12 mgr. fiale 4 × 12 mgr.	4.800 — 2.400 — 4.800 —
<i>Carminol Parrini</i>	Parrini, San Casciano .	flacone × 60 mgr. flacone 500 gr. uso veterinario .	6.000 — 460 —
<i>Chinopin</i>	Saltrea, Roma	fiale 5 × 2 cc.	350 —
<i>Compresse Famel.</i>	Lirca, Milano	compresse × 25	240 —
<i>Cutamin B</i>	Insea, Genova .	compresse 50	650 —
<i>Clorisoda</i>	Istituto Profilattico, Torino	flacone × 250 gr.	400 —
<i>Dethormon liofilizzato Richter</i>	Richter, Milano	flacone × 10 mgr. flacone × 25 mgr. .	2.000 — 3.800 —
<i>Diamarin</i>	Lofarm, Milano	compresse 2 compresse 12	100 — 600 —
<i>Elisir cardiotonico A.B.C.</i>	Ist. Biol. Chem. Torinese, Torino.	flacone × 240 gr.	400 —
<i>Estrosteral</i>	Ist. Opoterap. Naz., Roma	fiale 3 × 0,001	400 —
<i>Eupeptil semplice</i>	Borio, Torino	fiale 1 × 0,005	450 —
<i>Eupeptil cotagogo</i>	Borio, Torino	flacone × 200 gr.	360 —
<i>Eticiclinia</i>	Ciba, Milano	flacone × 200 gr. compresse 30 × 0,05 mgr. compresse 30 × 0,01 mgr.	480 — 400 — 260 —

S P E C I A L I T A	D I T T A	C O N F E Z I O N I	P R E Z Z O
<i>Fructine Vichy</i>	Lirca, Milano	compresse 30.	250 —
<i>Fenara inalante</i>	Recordati, Correggio	tubetto	185 —
<i>Ferrarsina</i>	Borio, Torino	fiale 10 × 2 cc.	320 —
		flacone × 200 gr.	350 —
<i>Gliceroterpina</i>	Ist. Farmac. Naz., Napoli	bottiglia	230 —
<i>Glicerofosfato calcio</i>	Bracco, Milano	flacone × 25 gr. ricostituente	250 —
<i>Ipnotina</i>	Ist. Farmac. Naz., Napoli	bottiglia	184 —
<i>Istacon pomata</i> .	La Commer. Chim., Milano	tubetto gr. 10	450 —
<i>Iodofosf</i>	Soave, Torino	flacone × 150 gr.	310 —
<i>Jchimbina</i>	La Commer. Chim., Milano	compresse 10	250 —
		fiale 5 × 1 cc.	400 —
		fiale 10 × 1 cc.	700 —
<i>Luteosterol</i>	Ist. Opoterap. Naz., Roma	fiale 3 × 0,005	520 —
		fiale 3 × 0,010	1.000 —
<i>Lassativo</i>	Borio, Torino	flacone × 186 cc.	420 —
<i>Liparsion</i>	Comp. Ter. Naz., Milano	fiale 10 × 1 cc.	340 —
<i>Nutricina Fontane</i>	I.S.A.F., Firenze	flacone × 250 gr.	400 —
<i>Nucleon</i>	Gabbini, Milano	flacone × 250 gr.	400 —
		flacone × 500 gr.	700 —
<i>Ovuli Fortius</i>	Spa, Milano	3 × 100.000 U.	650 —
<i>Penicymin</i>	Aefa, Alessandria	flacone × 10 cc. 0,5 gr.	900 —
<i>Procain penicillina in olio</i>	Spa, Milano	× 300.000 U.	500 —
		× 200.000 U.	390 —
		× 100.000 U.	200 —
<i>Penicillina Spa in olio e cera</i>	Spa, Milano	× 300.000 U.	480 —
		× 200.000 U.	380 —
		× 100.000 U.	250 —
<i>Pairon</i>	Ist. Farmac. Naz., Napoli	bottiglia	230 —
<i>Polveri razionali Parrini uso veterinario</i>	Parrini, San Casciano	× 30 dosi	261 —
<i>Pancresina</i>	Scientia, Torino	confetti 60	450 —
<i>Postipopisi Chov</i>	S.I.M., Milano	polvere tubetto 0,50 gr.	1.130 —
<i>Reumartrol</i>	Gastoldi, Alessandria	flacone × 50 gr.	270 —
<i>Rabro</i>	Gemil, Roma	compresse 50	1.250 —
<i>Rubramin Vit. B/12 cristall.</i>	Squibb, Roma	fiale 5 × 1 cc. 50 mgr.	1.500 —
<i>Simpatol</i>	Manetti & Roberts, Firenze	flacone × 25 gr.	820 —
<i>Supercillin</i>	Spa, Milano	flacone × 100 gr.	2.790 —
		× 400.000 U. c/fiala	750 —
		× 300.000 U. c/fiala	630 —
		× 300.000 U. in olio	600 —

S P E C I A L I TÀ	D I T T A	C O N F E Z I O N I	P R E Z Z O
<i>Sciropo Famel</i>	Lirca, Milano	flacone × 290 gr.	390 —
<i>Sanasma</i>	Galenica Milanese, Milano	sigarette 10	130 —
<i>Siero antitetanico (uso veterinario)</i>	Istituto Sieroterapico Selavo, Siena	sigarette 20	230 —
<i>Sodocalcium</i>	Ormea	flacone × 20 cc. 3000 U.I.	285 —
<i>Siero contro il mal rosso dei suini</i>	Istituto Sieroterapico Selavo, Siena	fiala × 5 cc. 5000 U.I.	560 —
<i>Sciropo Fenoglio.</i>	A.F.O.M., Torino	fiale 12 × 3 cc.	390 —
<i>Sedospasimina</i>	Salfrea, Roma	fiale 6 × 10 cc.	390 —
		flacone × 20 cc.	375 —
		flacone × 50 cc.	750 —
		flacone × 200 gr.	370 —
		flacone × 600 gr.	800 —
		fiale 10 × 1 cc.	630 —
<i>Testosterol</i>	Ist. Opoter. Naz., Roma	fiale 4 × 0,010	950 —
<i>Tintura stomatica</i>	Foletto, Trento	fiale 2 × 0,025	1.080 —
<i>Trimetil</i>	Borio, Torino	flacone × 160 gr.	280 —
		fiale 10 × 2 cc.	390 —
		fiale 10 × 5 cc.	560 —
		fiale 6 × 10 cc.	450 —
		sciropo × 200 gr.	335 —
<i>Tiosol iodato</i>	Ellem, Milano	flacone × 30 gr. gocce	340 —
		fiale 12 × 2 cc.	350 —
		fiale 12 × 3 cc.	450 —
<i>Uronefros</i>	Ist. Farm. Naz., Napoli	bottiglia	414 —
<i>Urolitol</i>	Fassi, Torino	scatola × 10 dosi	125 —
<i>Valeriana Dispert</i>	La Commer. Chim., Milano	confetti 30	280 —
<i>Vitamina C</i>	Yatros, Torino	confetti 100	710 —
		fiale 5 × 0,100	300 —
		fiale 3 × 0,200	300 —
		fiale 3 × 0,500	350 —

ERRATA CORRIGE

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 28 agosto 1951.

Pagina 2 lettera A:

Amaro Farmit — Farmit, Milano — Flacone 150 gr. — Prezzo L. 360.

Leggi:

Amaro Farmit — Farmit, Milano — Flacone 150 gr. — Prezzo L. 360.*Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 1952.*

Pagina 6 lettera R:

Rochles antisettico n. 4 — G. Martini, San Remo — Essenz. e caustico liq. — Prezzo L. 1250.*Rochles antisettico n. 8* — G. Martini, San Remo — Essenz. e caustico liq. — Prezzo L. 1250.

Leggi:

Rokle's antisettico n. 4 — G. Martini, San Remo — Flacone 15 cc. — Prezzo L. 1250.*Rokle's antisettico n. 8* — G. Martini, San Remo — Flacone 15 cc. — Prezzo L. 1250.*Rokle's essenziale* — G. Martini, San Remo — Flacone 15 cc. — Prezzo L. 1250.*Rokle's caustico liq. crist. senza arsenico* — G. Martini, San Remo — Flacone 15 cc. — Prezzo L. 1250.

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa, è vacante la cattedra di letteratura latina cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5795)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 novembre 1952

	U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	636 —
Firenze	624,90	635,50
Genova	624,92	639 —
Milano	624,92	637,50
Napoli	624,90	639 —
Palermo	624,90	637,12
Roma	624,90	633,25
Torino	624,93	637 —
Trieste	624,91	—
Venezia	624,90	633,75

Media dei titoli del 24 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,85
Id. 3,50 % 1902	65,50
Id. 3 % lordo	70,10
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	77,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,10
Id. 5 % 1936	92,90
Bucci del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959).	98,40
Id. 5 % (1º aprile 1960).	98,40
Id. 5 % (1º gennaio 1961)	98,35

*L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
Di CRISTINA*

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	637,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,75
---------------------------	---------------

Cambi di compensazione

Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,00 per franco belga
Danimarca	90,46 corona danese
Francia	1.785 franco francese
Germania	148,77 marco occid.
Norvegia (nuovo)	87,48 corona norvegese
Olanda	164,44 florino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78 corona svedese
Svizzera (conto A)	142,90 franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2^a classe (grado IV) vacante nel comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 maggio 1952 per il conferimento del posto di segretario capo di 2^a classe (grado IV) vacante nel comune di Ruvo di Puglia (Bari);

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonché il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2^a classe, vacante nel comune di Ruvo di Puglia (Bari), nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti 80,05 su 132
2. Gollin Reuzo	85,62 ▶
3. Attanasi Fedele	83,78 ▶
4. Giaquinto Annibale	83,18 ▶
5. Sisti Vito	82,93 ▶
6. Giambitto dott. Giuseppe	82,77 ▶
7. Galli Emilio	81,76 ▶
8. Napolitano Sebastiano, inv. guerra	81 — ▶
9. Parrini Cantini dott. Emilio	81 — ▶
10. Pelosi dott. Luigi	80,68 ▶
11. Cagnazzo Raffaele	80,33 ▶
12. Ferri dott. Raffaele	80,05 ▶
13. Tampone Francesco	79,93 ▶
14. Pieschi dott. Antonio	77,64 ▶
15. Lauria dott. Giuseppe	77,18 ▶
16. Importuno Luigi	77 — ▶
17. Palermi Domenico	76,67 ▶
18. Porretti Antonio	76,52 ▶
19. Albrizio Bernardino, (ex comb.)	76,50 ▶
20. Ghezzi Pietro	76,50 ▶
21. Zito dott. Francesco	75,70 ▶
22. Romeo Attilio	75,16 ▶
23. Russo Luigi	74,33 ▶
24. Benincasa Francesco	74,30 ▶
25. Galli dott. Pietro	74,04 ▶
26. Teramo Antonio	73,86 ▶
27. Romano dott. Antonio	73,76 ▶
28. Tedeschi Enzo	73,75 ▶
29. Di Pietro dott. Alfio	73,27 ▶
30. Veronese Vittorio	72,33 ▶
31. Barbi Egidio	72 — ▶
32. Ruggieri dott. Angelantonio	70,45 ▶
33. Mastrangelo Domenico	69,80 ▶
34. Milella dott. Michele	69,72 ▶
35. Bello dott. Pietro	68,59 ▶
36. Ferrigni dott. Giovanni	68 — ▶
37. Alemanno Nicola	67,04 ▶
38. Caimmi dott. Luigi	66,60 ▶
39. Fera Vincenzo	66,58 ▶
40. Curcio dott. Antonio	65,77 ▶
41. Falconio dott. Diomede	65,20 ▶
42. Schiavina dott. Renato	64,54 ▶
43. Greco Orlando	63,50 ▶
44. Vena Silvestro	62,59 ▶
45. Graziani dott. Marcello	62,03 ▶
46. Romano dott. Francesco	60,14 ▶
47. Medicamento dott. Umberto	59,85 ▶
48. Pignataro dott. Tommaso	59,76 ▶
49. D'Alimonte dott. Amedeo	59,72 ▶
50. Frascotti Emilio	59,54 ▶
51. Chiaramondia dott. Francesco	57,35 ▶
52. Guariglia dott. Francesco	56,10 ▶
53. Maroncelli dott. Giulio.	53,64 ▶
54. Mastrangelo Giovanni	53,60 ▶
55. Fedele dott. Antonino .	53,50 ▶

56. Riselli Carlo	.	.	punti	52,50	su 132.
57. Grignani Giuseppe	.	.	»	52 —	»
58. Mazzilli dott. Annibale	.	.	»	51,16	»
59. Musumeci dott. Umberto	.	.	»	51 —	»
60. Ferretti Gustavo	.	.	»	50 —	»
61. Conte Gaetano	.	.	»	45,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(5777)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di venticinque borse di studio per la specializzazione in discipline fitopatologiche, indetto con decreto Ministeriale 4 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1952, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 390, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche da usufruire presso gli osservatori per le malattie delle piante nonché presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione;

Visti i verbali in data 4, 16, 17, 18, 19 e 21 luglio 1952 della Commissione esaminatrice nominata, ai sensi dell'art. 6 del decreto anzidetto, con il decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Ritenuto doversi approvare la graduatoria generale del concorso in parola e dichiarare i vincitori del concorso stesso, secondo la graduatoria dei meritevoli compilata dalla Commissione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, indetto con decreto indicato nelle premesse:

1. Di Martino Enrico	.	.	.	punti	30	su 30
2. Lovisolo Osvaldo	.	.	.	»	29	»
3. Modugno Armando	.	.	.	»	28	»
4. Brusa Zappellini Lina	.	.	.	»	27,5	»
5. Cigliano Giuseppe	.	.	.	»	27,3	»
6. Giunchi Pierino	.	.	.	»	27	»
7. Pupillo Michele	.	.	.	»	26,8	»
8. Corsi Maria	.	.	.	»	26,7	»
9. Santoro Rolando	.	.	.	»	26,6	»
10. Canova Antonio	.	.	.	»	26,5	»
11. Di Stefano Mario	.	.	.	»	26	»
12. Tonini Marina	.	.	.	»	25,5	»
13. Baranello Rosanna	.	.	.	»	25	»
14. Vidali Angelo	.	.	.	»	24	»
15. Vessia Riccardo	.	.	.	»	22,5	»
16. Ricciardi Piero	.	.	.	»	22	»
17. Fogliani Giuseppe	.	.	.	»	21,5	»
18. Ascione Ciro	.	.	.	»	21,2	»
19. Milesi Ottorino	.	.	.	»	21	»
20. Ambrogio Armando	.	.	.	»	18	»

21. Baresi Faustino	.	.	.	punti	17	su 30
22. Anastasi Eligio	.	.	.	»	16	»
23. Donati Antonio	.	.	.	»	16	»
24. Crippa Adele	.	.	.	»	15	»
25. Di Lorenzo Benito	.	.	.	»	15	»
26. Patruno Giuseppe	.	.	.	»	14	»

Art. 2.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 4 dicembre 1951, con il quale è stato indetto il concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso stesso i seguenti candidati:

Di Martino Enrico	.	.	.	Di Stefano Mario
Lovisolo Osvaldo	.	.	.	Tonini Marina
Modugno Armando	.	.	.	Baranello Rosanna
Brusa Zappellini Lina	.	.	.	Vidali Angelo
Cigliano Giuseppe	.	.	.	Vessia Riccardo
Giunchi Pierino	.	.	.	Ricciardi Piero
Pupillo Michele	.	.	.	Fogliani Giuseppe
Corsi Maria	.	.	.	Ascione Ciro
Santoro Rolando	.	.	.	Milesi Ottorino
Canova Antonio	.	.	.	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952

Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 221. — CATALANO

(5778)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Gherardo Gherardi il 4 agosto 1950 contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione dai concorsi nazionali per titoli a posti di ruoli speciali transitori (classi F I, G IV), indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(5783)

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a posti di disegnatore e di vice segretario nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 giugno 1952, a pagina 15, le righe 3^a e 4^a della 2^a colonna devono leggersi come segue:

« Il beneficio di cui alla lettera m) si cumula con quello di cui alla lettera n) ».

Nel bando di concorso a posti di custode e guardia notturna nelle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nello stesso supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 19, 2^a colonna, le righe 42^a e 43^a devono leggersi come segue:

« Il beneficio di cui alla lettera m) si cumula con quello della lettera n) ».

(5781)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente